CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI 29 OTTOBRE 2025

		Pres.	entra ore	esce ore	rientra ore	Ass.
Avv. **Sergio Paparo**	Presidente	X				
Avv. **Cosimo Papini**	Consigliere Segretario	X				
Avv. **Salvatore Medaglia**	Consigliere Tesoriere	X				
Avv. **Gaetano Viciconte**	Vice Presidente	X				
Avv. **Giuseppina Abbate**	Consigliere					X
Avv. **Francesca Barbolini**	Consigliere	X				
Avv. **Tommaso Bendinelli**	Consigliere	X		17,14		
Avv. **Gabriele Bonafede**	Consigliere	X				
Avv. **Laura Capacci**	Consigliere	X				
Avv. **Silvia Cocchi**	Consigliere	X				
Avv. **Jacopo De Fabritiis**	Consigliere	X		17,25		
Avv. **Francesco Facchini**	Consigliere	X				
Avv. **Edoardo Magnini**	Consigliere	X				
Avv. **Carlotta Mainiero**	Consigliere					X
Avv. **Paola Pasquinuzzi**	Consigliere					X*
Avv. **Marco Passagnoli**	Consigliere	X		17,00		
Avv. **Chiara Pescatori**	Consigliere					X
Avv. **Andrea Pesci**	Consigliere	X				
Avv. **Carlo Poli**	Consigliere	X				
Avv. **Laura Ristori**	Consigliere	X				
Avv. **Enrico Zurli**	Consigliere	X				

L'adunanza (convocata con mail prot. n. 13331/2025), si apre alle ore 15,39.

Il verbale dell'adunanza del 22.10.2025 (caricato sulla piattaforma OneDrive dal giorno 27.10.2025) viene approvato alle ore 15,42 esclusivamente dai Consiglieri presenti sia alla suddetta adunanza sia a quella odierna.

Sono state adottate n. 7 delibere delle quali è disposta la pubblicazione sul sito internet.

L'adunanza termina alle ore 17,30.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 29 OTTOBRE 2025

DELIBERA n. 2

S.I. SERVIZI INFORMATICI SRL -
AUTORIZZAZIONE ACQUISTO NR. DUE PC PER SEGRETERIA E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,

- preso atto che il computer in uso al Presidente del CDD, Avv. Fabio Azzaroli ed alla Sig.ra Giulia Lazzara presso la Segreteria del CDD, risultano non più performanti ed obsoleti, come rappresentato dal Consulente Informatico, Alessio Coppini, con mail del 16.10.2025;
- preso atto che è stato richiesto ed è pervenuto al CDD un preventivo per l'acquisto di due nuovi pc dalla S.I. Servizi Informatici, che è stato autorizzato dal Presidente del Consiglio Distrettuale di Disciplina e trasmesso all'Ordine (prot. nr. 13059), precisato che il preventivo è relativo all'acquisto di un pc Dell pro micro qcm1250/i5-14500t/8gb/512gb/w11p/1y-NF51R, per un importo pari a €. 707,60 (settecentosette/60) IVA e installazione inclusa;
- ritenuto necessario provvedere all'acquisto di quanto indicato dal Presidente del CDD;
- precisato che il capitolo di Bilancio Preventivo 2025 che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 1010402 – Altre spese di funzionamento del CDD- per il quale era stata appostata la somma di €. 96.500,00 (novantaseimilacinquecento/00) e che ad oggi l'importo nel capitolo è pari ad €. 23.013,75 (ventitremilatredici/75) già detratta la spesa oggetto della presente delibera;
- richiamata la delibera nr 4 del 02.10.2024 (relativa alla contrattualistica);

DELIBERA

di autorizzare l'acquisto, come da richiesta del Consiglio Distrettuale di Disciplina, di due pc Dell pro micro qcm1250/i5-14500t/8gb/512gb/w11p/1y-NF51R, comprensivo di installazione, come da preventivo della S.I. Servizi Informatici Srl, (prot. nr. 13059), per un importo complessivo pari €. 1.415,20 (millequattrocentoquindici/20) IVA inclusa, autorizzando il Presidente a sottoscrivere il contratto ed il Consigliere Tesoriere a sostenere la spesa.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 15,43.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI di FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 29 OTTOBRE 2025

DELIBERA n. 3

UFFICIO DI PRESIDENZA E COMMISSIONE GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA INTEGRAZIONI

Il Consiglio, su relazione del Presidente,

ad integrazione e parziale modifica del contenuto della delibera n. 6 del 29 marzo 2023

DELIBERA

di ratificare l'integrazione dell'Ufficio di Presidenza con i Consiglieri Francesca Barbolini, Laura Capacci e Andrea Pesci, nonché della Commissione Consiliare per la verifica del corretto funzionamento della giurisdizione, Area Giurisdizione Amministrativa (F) con l'Avv. Nicoletta Felli.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 16,25.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 29 OTTOBRE 2025

DELIBERA n. 4

PARERE RICHIESTO DA AVV. G.M.A.S.
In merito alla possibilità per l'avvocato di agire quale difensore di se stesso e di percepire un compenso per l'attività svolta

Il Consiglio, su relazione e proposta del Consigliere Avv. Laura Ristori,

premesso:

- che con comunicazione del 5 ottobre 2025 (prot. n. 12311/25) l'Avv. G.M.A.S. ha chiesto a questo Consiglio un parere come da richiesta allegata sotto la lettera "A" alla presente delibera;

- che la Commissione Pareri di questo Consiglio ha formulato il parere richiesto nel testo che sotto la lettera "B" viene allegato alla presente delibera e redatto dall'Avv. Laura Ristori;

- che il Consiglio condivide il parere formulato;

tutto ciò premesso

DELIBERA

di condividere la risposta della Commissione Pareri formulata sulla richiesta in oggetto, mandando la Segreteria per la predisposizione e l'invio della lettera di risposta relativa a firma del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 16,55.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente

Firenze 29 ottobre 2025

Richiesta parere

1. **Quesito.** È stata formulata la seguente richiesta di parere: *"È lecito che un avvocato promuova una class action rivestendo, al tempo stesso, la qualità di difensore e quella di parte lesa? In caso affermativo:*

• *L'avvocato può percepire un compenso per l'attività professionale svolta nell'ambito del giudizio?*

• *Quali limitazioni o cautele deve osservare per non incorrere in violazioni del Codice Deontologico Forense?"*

L'art. 13, comma 1, della l. 247/2012 stabilisce che *"l'avvocato può esercitare l'incarico professionale anche a proprio favore"*.

L'art. 86 del c.p.c. stabilisce che: *"La parte o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore"*.

È pertanto consentito che l'avvocato promuova un'azione in un giudizio civile anche quale difensore di se stesso, e lo stesso vale anche nel processo amministrativo (art. 22 c.proc. amm.). Non è invece ammessa la difesa in favore di se stesso da parte dell'avvocato nel giudizio penale (Cass., sent. n. 35651 del 26 luglio 2018).

Qualora l'avvocato agisca in nome e per conto di se stesso non è necessaria l'allegazione della procura (Cass. 1 agosto 2002, n. 11436), ma è necessaria l'indicazione del fatto che l'avvocato intende agire anche come difensore di se stesso.

La circostanza che l'avvocato si sia avvalso della facoltà di difesa personale prevista dall'art. 86 c.p.c. non incide sulla natura professionale dell'attività svolta in proprio favore. Anche nel caso in cui abbia agito quale difensore di se stesso pertanto, l'avvocato ha diritto a che il giudice liquidi in suo favore, secondo le regole della soccombenza ed in base ai parametri ministeriali, il compenso previsto per la sua prestazione.

In questo caso le norme deontologiche da osservare sono le stesse che dovrà osservare il difensore che agisca quale professionista mandatario di qualsiasi altro cliente, con l'eccezione ovvia delle norme la cui applicazione risulta impedita dalla identità fra difensore e parte.

* * *

Ciò detto circa il quesito, ci corre infine l'obbligo di precisare che:

- con la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense "il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense" e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell'Ordine;

- ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell'Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell'iscritto sotto il profilo soggettivo;

- pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.

* * *

Cordiali saluti.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 29 OTTOBRE 2025

DELIBERA n. 5

PARERE RICHIESTO DA AVV. G.M.A.S.
Se, e in quale misura, un avvocato sia tenuto a rispondere alle comunicazioni provenienti da un collega, nell'ambito di un rapporto professionale o di una trattativa

Il Consiglio, su relazione e proposta del Consigliere Avv. Laura Ristori,

premesso:

- che con comunicazione del 5 ottobre 2025 (prot. n. 12311/25) l'Avv. G.M.A.S. ha chiesto a questo Consiglio un parere come da richiesta allegata sotto la lettera "A" alla presente delibera;

- che la Commissione Pareri di questo Consiglio ha formulato il parere richiesto nel testo che sotto la lettera "B" viene allegato alla presente delibera e redatto dall'Avv. Laura Ristori;

- che il Consiglio condivide il parere formulato;

tutto ciò premesso

DELIBERA

di condividere la risposta della Commissione Pareri formulata sulla richiesta in oggetto, mandando la Segreteria per la predisposizione e l'invio della lettera di risposta relativa a firma del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 16,59.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente

Firenze 29 ottobre 2025

Richiesta parere

1. **Quesito.** È stata formulata la seguente richiesta di parere: *"Si chiede se, e in quale misura, un avvocato sia tenuto a rispondere alle comunicazioni provenienti da un collega, nell'ambito di un rapporto professionale o di una trattativa.*
In particolare, si domanda:
• se il dovere di riscontro alle comunicazioni del collega debba ritenersi assoluto, o se possa venir meno in presenza di specifiche scelte o strategie difensive adottate nell'interesse del proprio assistito;
• se, in tali ipotesi, la mancata risposta possa comunque integrare una violazione dei doveri di correttezza, lealtà e colleganza, sanciti dagli artt. 9, 46 e 48 o qualsiasi altra norma del Codice Deontologico Forense;
• se la lentezza, il silenzio o la mancata collaborazione protratti nel tempo, pur in un contesto di trattativa o di procedura stragiudiziale già avviata, possano essere ritenuti comportamenti contrari ai principi di buona fede, di correttezza professionale e di colleganza;
• e, più in generale, fino a che punto un avvocato è tenuto a mantenere un dialogo professionale con un collega, soprattutto quando ritenga che ogni ulteriore scambio sia privo di utilità o potenzialmente pregiudizievole per la posizione della parte assistita".

L'art. 9 del c.d.f. stabilisce che *"L'avvocato deve esercitare l'attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza"*. L'art. 12 c.d.f. stabilisce a carico dell'avvocato il dovere di diligenza e l'art. 19 c.d.f. stabilisce che *"l''avvocato deve mantenere nei confronti dei colleghi e delle Istituzioni forensi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà"*. Infine l'art. 46 c.d.f. stabilisce che: *"nell'attività giudiziale l'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza del dovere di difesa, salvaguardando, per quanto possibile, il rapporto di colleganza"*.

Stante quanto sopra si ritiene che, per quanto possibile, l'avvocato sia sempre tenuto a rispondere con prontezza e diligenza alle comunicazioni dei Colleghi quando ciò non comprometta la strategia difensiva e non contrasti con gli interessi del cliente. In ogni caso costituisce condotta contraria ai doveri di buona fede e correttezza l'interrompere senza avviso ogni comunicazione con i colleghi una volta che sia iniziata e in corso una trattativa. Qualora ritenga che la prosecuzione delle negoziazioni sia priva di utilità per il cliente l'avvocato dovrà quindi avvisare il collega di controparte della propria intenzione di interrompere le negoziazioni.

Non può essere prodotta in giudizio, ai sensi dell'art. 48 c.d.f. *"la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte"*

* * *

Ciò detto circa il quesito, ci corre infine l'obbligo di precisare che:

- con la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense "il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense" e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell'Ordine;

- ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell'Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell'iscritto sotto il profilo soggettivo;

- pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.

* * *

Cordiali saluti.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 29 OTTOBRE 2025

DELIBERA n. 7

ESAME PROVVEDIMENTI CDD

Il Consiglio, ai sensi del Regolamento per l'esercizio della facoltà di impugnazione dei provvedimenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina, adottato con delibera n. 1 del 14.02.2018:

- udita la relazione del Consigliere incaricato dell'esame dei provvedimenti emessi nei procedimenti di cui alla tabella che segue:

anno	R.R.	Relatori	note	ore
2022	139	VICICONTE GAETANO		17,16
2024	99	POLI CARLO		17,17
2024	149	MAGNINI EDOARDO		17,25
2024	168	BARBOLINI FRANCESCA		17,28

- ritenute corrette e condivisibili le motivazioni espresse dal Consiglio Distrettuale di Disciplina per il provvedimento,

DELIBERA

di non impugnare innanzi al Consiglio Nazionale Forense i suddetti provvedimenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti.

La presente delibera è stata chiusa alle ore 17,29.

Il Consigliere Segretario **Il Presidente**